

febbraio  
a p r i l e 1972

# Bollettino 14

Ordine degli Avvocati e Procuratori - Bologna

## Sommario

Il diniego del patrocinio ai praticanti procuratori che non hanno superato gli esami universitari dei « quattro codici » . . . . .	pag. 1
Attività del Consiglio - Composizione del Consiglio per il biennio 1972-73 . . . . .	» 4
Commissioni per specifici affari . . . . .	» 4
Quote di iscrizione agli albi per il 1972 . . . . .	» 5
Riunioni del Consiglio . . . . .	» 5
Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali . . . . .	» 5
Notizie dal Consiglio Nazionale Forense . . . . .	» 7
Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza . . . . .	» 10
Cronaca forense - Rapporti fra Consigli forensi della Regione . . . . .	» 12
Esami da procuratore legale . . . . .	» 12
Difese d'ufficio e P.M. in Pretura . . . . .	» 13
Citazioni in Pretura penale ad orario « differenziato » . . . . .	» 13
Nuove norme dell'ordinamento professionale . . . . .	» 15
Variazione degli Albi . . . . .	» 17
Curatele Fallimentari . . . . .	» 19

## IL DINIEGO DEL PATROCINIO AI PRATICANTI PROCURATORI CHE NON HANNO SUPERATO GLI ESAMI UNIVERSITARI DEI « QUATTRO CODICI »

Il Consiglio Nazionale Forense, con una decisione della quale si è per dire, sembra avere definitivamente risolto la delicata e nuova questione sorta a proposito della ammissibilità, o no, del patrocinio innanzi alle Preture ai praticanti procuratori che non provino di avere superato, ai fini del conseguimento della laurea universitaria, gli esami sulle materie c.d. « dei quattro codici » (diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale). L'ha risolta nel senso più rigoroso, confermando cioè il principio secondo il quale i laureati in giurisprudenza che chiedano ai competenti Consigli Forensi, oltre alla iscrizione nel Registro dei praticanti procuratori, anche l'autorizzazione al patrocinio pretorile, debbono provare di avere superato gli esami inerenti alle materie anzidette (anzi, se un appunto è stato mosso da parte del C.N.F., è stato nel senso che fra gli esami superati si dovrebbero includere quello del diritto commerciale).

A tanto si è pervenuti attraverso una progressiva e responsabile presa di posizione dei Consigli Forensi, seguendo un *iter* che può sintetizzarsi in questi momenti salienti:

— il 27 gennaio 1970 il Consiglio dell'Ordine di Torino diramava una comunicazione con la quale sollecitava una « riforma urgente dei due istituti dell'ammissione alla pratica forense e della ammissione al patrocinio dinanzi alle Preture », per coordinare il vigente ordinamento professionale con la legge 11 dicembre 1969 n. 910, relativa alla c.d. « liberalizzazione dei piani di studi universitari »; era la prima presa di coscienza sulla inconciliabilità fra potere dello studente universitario di sottrarsi allo studio delle materie « professionali », e preteso diritto del laureato ad ottenere poi l'ammissione al patrocinio pretoriale;

— il 25 febbraio 1970 il Consiglio Forense di Bologna deliberava di associarsi alle richieste avanzate dal Consiglio di Torino, che condivideva incondizionatamente (nel nostro Bollettino n. 5, a pag. 2, oltre a dare le notizie che qui abbiamo ricordato, illustravamo gli aspetti fondamentali della questione);

— si apprendevano, poi, notizie sempre più allarmanti: mentre in talune Università i Consigli di Facoltà venivano interpretando la « liberalizzazione dei piani di studio » nel senso di proporre agli studenti varie soluzioni o « corsi », distinte per « indirizzi » di prevedibili attività post-laurea, e quindi includevano come obbligatorie le materie professionali per l'indirizzo giuridico-forense (così, ad esempio, la Facoltà di Giurisprudenza di Bologna), in altre Università venivano considerati come meramente « facoltativi » anche esami su materie professionali, quali il diritto processuale civile e il diritto processuale penale; il paventato pericolo che un giovane laureato, a digiuno di conoscenze specifiche, potesse pretendere di trasformarsi in difensore dinnanzi alle preture, si stava così traducendo in realtà concreta, da affrontarsi responsabilmente;

— il 25 ottobre 1971, posto di fronte alla domanda di ammissione al patrocinio avanzata da un neo-laureato proveniente da una Università nella quale

era noto che una materia professionale in particolare (il diritto processuale penale) era stata inclusa fra quelle meramente facoltative, sospettando quindi che il richiedente non avesse sostenuto questo esame, il Consiglio di Bologna decideva di negare la concessione del patrocinio a tutti i laureati che non avessero provato di avere superato gli esami relativi alle materie dei « quattro codici », ed invitava tutti gli interessati a produrre unitamente alla domanda di ammissione al patrocinio un documento attestante l'avvenuto superamento di tali esami (la delibera può vedersi nel testo integrale nel Bollettino n. 12, pag. 72).

Sul ricorso interposto dal richiedente avverso la decisione del Consiglio di Bologna, il Consiglio Nazionale Forense si è pronunciato con decisione 11 gennaio 1972, la cui motivazione è stata curata dallo stesso Presidente prof. Aldo Casalinuovo.

Non ci è possibile pubblicare il testo integrale di codesta decisione, unicamente per esigenze di spazio; ci limitiamo quindi a stralciarne i passi che più direttamente attengono alla questione esaminata e che più significativamente danno contezza della scelta fatta dal C.N.F.:

*Osserva, a proposito, il Consiglio Nazionale, come, in ogni caso, la interpretazione della legge, inquadrata negli indispensabili presupposti storici, non consenta assolutamente di attribuire al legislatore la volontà di conferire responsabilità di patrocinio — con tutte le ripercussioni sulla funzione giurisdizionale e sugli aspetti sociali — facendola discendere soltanto dalle formali apparenze di un diploma, senza la contestuale considerazione della sostanziale validità funzionale del corredo di studi posto alla base del titolo medesimo: tanto più che la legge professionale del 1933, nel prescrivere appunto come requisito di maggiore garanzia, accanto all'indispensabile superamento degli esami sulle materie professionali, il conseguimento della laurea, ha ampliato la facoltà del patrocinio per il praticante procuratore, precedentemente limitata alle Preture non sedi di Tribunale, estendendola a tutte le Preture del distretto della Corte di Appello, comprese quelle dei comuni sedi di Tribunale o capoluoghi di provincia.*

*Peraltro, la esigenza della indagine storica circa i limiti di applicazione della legge, dianzi richiamata, — che, nel caso, postula la contestuale interpretazione dell'art. 8 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 in combinato disposto con l'art. 6 lettera a della legge 7 luglio 1901, n. 283 e dell'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415, nonché con l'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e con l'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924 — non può prescindere dalla considerazione della ragione fondamentale determinatrice della liberalizzazione dei piani di studio, senza la quale gli stessi resterebbero privi di qualsiasi criterio di giustificazione. Tale ragione consiste nella riconosciuta irrilevanza, nel quadro di organizzazione degli studi, di talune materie a secondo dell'indirizzo prescelto dallo studente, con la conseguente possibilità di sostituirle con altre più confacenti al preferito orientamento, « ai fini » — dice la legge — « di esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente ». Per quanto attiene alla laurea in giurisprudenza, i piani di studio evidenziano la possibilità di un indirizzo storico, di un indirizzo economico-bancario, di un indirizzo tipicamente professionale: quest'ultimo, unico dal quale possa derivare la immediatezza di quelle conseguenze di patrocinio delle quali si discute, non può di certo prescindere dalle materie attinenti ai codici.*

(omissis)

Discende da tanto la piena legittimità di un controllo diretto all'accertamento, in rapporto a quanto consentito dalla liberalizzazione dei piani di studio, circa l'effettiva portata del diploma di laurea: se ieri, di fronte all'obbligo degli studenti universitari di adeguarsi, per ottenerlo, senza possibilità di alcuna deroga, ai piani ufficiali delle facoltà, uniformemente comprendenti gli esami sulle materie prettamente professionali, una indagine del genere poteva risultare priva di qualsiasi concreta ragione giustificatrice, i nuovi ordinamenti universitari la indicano come indispensabile, proprio in virtù del generale criterio interpretativo che impone la intellesione di ogni complesso normativo nel quadro storico-giuridico del sistema vigente al momento dell'applicazione: e se un rilievo appare possibile muovere all'impugnata ordinanza, esso deve essere riposto nella mancata indicazione del diritto commerciale accanto agli esami di diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile e diritto processuale penale, come ineccepibili ragioni di coerenza con le premesse avrebbero imposto.

Si può forse obiettare che, così definitivamente risolta la questione, ne scaturisce un sistema che introduce disequaglianze formali, nel senso che si opererebbe una sorta di classificazione di lauree (o di laureati), per così dire di serie A e di serie B, in quanto a taluni soltanto, e non a tutti i laureati, si potrà d'ora in poi concedere (fermo per tutti il diritto alla iscrizione nel Registro dei praticanti procuratori, ai fini anche dei presupposti per l'ammissione all'esame da procuratore legale) il patrocinio avanti le Preture. Ma l'argomento è palesemente reversibile: se una disequaglianza, non formale ma sostanziale, si verifica, questa va ricercata nell'elusione dello spirito della « liberalizzazione dei piani di studi universitari », da parte degli studenti che, sottraendosi allo studio delle materie professionali, pretendano poi di avvalersi dei medesimi diritti di quelli che, invece, agli studi specifici professionali non si sono sottratti.

D'altronde, la differenziazione non opera oltre il limite della ammissione al patrocinio pretorile: tutti i laureati, quali che siano gli esami universitari superati, hanno poi il diritto di essere ammessi agli esami da procuratore legale, in occasione dei quali dovranno, tutti a parità di condizioni, affrontare le medesime difficoltà, ed in particolare prepararsi sulle medesime materie.

Vi è ora da confidare che la situazione venutasi a creare dopo la ricordata decisione del C.N.F. venga in tutte lettere portata a conoscenza dei giovani che si accingono, nelle varie Università, ad iniziare gli studi di giurisprudenza, operando responsabili scelte nell'ambito dei « piani di studio » loro consentiti. È opportuno, è doveroso anzi che essi siano tempestivamente informati della *deminutio* che, ai fini della concessione del patrocinio pretorile, potranno sentirsi opporre dai Consigli Forensi, se non proveranno di avere superato quanto meno gli esami delle materie dei « quattro codici ».

Ma l'auspicio di fondo è che il legislatore non rimanga a lungo insensibile alla esigenza di porre mano, definitivamente, ad una organica riforma e dell'università e dell'ordinamento professionale: ammodernare e snellire i vari istituti scolastici e professionali è urgente ed importante, ma lasciarsi prendere la mano da spinte demagogiche, e offrire al Paese un complesso di professionisti incapaci ed impreparati, è veramente imperdonabile.

(a. m.)

## ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

### COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO PER IL BIENNIO 1972-73

A seguito delle elezioni svoltesi nel mese di febbraio e, successivamente, delle nomine avvenute all'interno del nuovo Consiglio, per il biennio 1972-73 il Consiglio dell'Ordine di Bologna è così composto:

Avv. PIERO VALENZA - Presidente  
Avv. VINCENZO COLLINA - Segretario  
Avv. FEDERICO MINELLI - Tesoriere  
Avv. GIULIANO ARTELLI - Consigliere  
Avv. RUGGERO BENINI - Consigliere  
Avv. FRANCESCO BERTI ARNOALDI VELI - Consigliere  
Avv. MARIO CAGLI - Consigliere  
Avv. ENRICO GHEZZI - Consigliere  
Avv. GIOVANNI MARCHESINI - Consigliere  
Avv. ACHILLE MELCHIONDA - Consigliere  
Avv. Prof. GERARDO SANTINI - Consigliere  
Avv. ANGIOLA SBAIZ - Consigliere  
Avv. ANTONIO TEBANO - Consigliere  
Avv. ALBERTO ZOBOLI - Consigliere  
Avv. FRANCESCO ZUCCONI - Consigliere

### COMMISSIONI PER SPECIFICI AFFARI

All'interno del Consiglio sono state nominate le seguenti commissioni per una migliore distribuzione del lavoro:

#### **Commissione rapporti fra avvocati e Compagnie di Assicurazione:**

GIULIANO ARTELLI - ANTONIO TEBANO - FRANCESCO ZUCCONI

#### **Commissione gestione biblioteca:**

VINCENZO COLLINA - ACHILLE MELCHIONDA - FEDERICO MINELLI

#### **Commissione progetto istituzione Centro regionale studi giuridici:**

FRANCESCO BERTI ARNOALDI VELI - ACHILLE MELCHIONDA  
ANGIOLA SBAIZ

**Commissione programma lavori 1972-73:**

GIULIANO ARTELLI - FRANCESCO BERTI ARNOALDI VELI - ANGIOLA SBAIZ

**Commissione rapporti con la Magistratura:**

PIERO VALENZA - MARIO CAGLI - ENRICO GHEZZI

**Commissione revisione Albi:**

RUGGERO BENINI - FEDERICO MINELLI - ANTONIO TEBANO

**QUOTE DI ISCRIZIONE AGLI ALBI PER IL 1972**

In sede di approvazione del bilancio consuntivo del 1971 e del bilancio preventivo per il 1972, il Consiglio ha deliberato di fissare nelle misure seguenti le quote di contributo a carico degli iscritti agli Albi di Bologna:

Avvocati cassazionisti	L. 23.000 + 3.000 per il C.N.F. = L. 26.000
Avvocati	L. 23.000 + 2.000 per il C.N.F. = L. 25.000
Procuratori legali	L. 14.000 + 2.000 per il C.N.F. = L. 16.000
Praticanti procuratori con patrocinio . . . . .	= L. 6.000

**Il versamento delle rispettive quote dovrà essere effettuato presso la segreteria del Consiglio entro il 31 maggio 1972.**

**RIUNIONI DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio si riunisce di norma al lunedì pomeriggio: a tutto il mese di aprile sono state tenute le seguenti riunioni: 1 marzo - 6 marzo - 13 marzo - 20 marzo - 27 marzo - 10 aprile - 17 aprile.

**ISTITUZIONE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI**

Il collega Gian Luigi Gualandi ha accettato di partecipare, per incarico del Consiglio di Bologna, ad un convegno indetto a Roma, il 18 febbraio dall'Istituto per la documentazione e gli studi legislativi (I.S.L.E.), sul tema « I Tribunali amministrativi regionali » (oramai comunemente designati con la sigla « T.A.R. »); il convegno, promosso anche con la collaborazione della Rivista « Il Consiglio di Stato » e del Consiglio degli

Ordini Forensi di Roma, è stato presieduto dall'avv. prof. Alfonso Tesaurò; vi hanno svolto tematiche introduttive l'on. prof. Roberto Lucifredi, il prof. Ignazio Scotti, l'avv. Antonio Sorrentino, l'avv. Elio Vitucci.

Sui risultati del convegno l'avv. Gualandi ha ampiamente riferito al Consiglio, al quale ha fatto pervenire anche una relazione scritta dalla quale riportiamo le conclusioni:

*« Il Convegno ha messo opportunamente in luce non solo le carenze ed i pregi tecnici della recente legge, ma soprattutto la carica innovativa che le nuove norme (al di là del loro intrinseco grado di perfettibilità e del loro tenore testuale) inevitabilmente porteranno, mediante l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, nell'ambito, sempre più vasto e complesso, dei rapporti tra cittadino e P.A. o di quelli intercorrenti tra le diverse istituzioni e i multiformi organismi pubblici operanti ai diversi livelli locali, regionali e nazionali ».*

Anche a nome del Consiglio, il Presidente avv. Valenza ha cordialmente ringraziato l'avv. Gualandi per l'intervento al Convegno romano e per gli acuti riferimenti fatti al Consiglio.

## NOTIZIE DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Il Presidente del C.N.F., avv. prof. Aldo Casalinuovo, ha inviato a tutti i Consigli la copia della relazione 31 marzo 1972 che lo stesso C.N.F. ha consegnato al Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine ai molteplici problemi connessi con la riforma tributaria. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emesso un comunicato per « assicurare che, attraverso i Ministri della Giustizia e delle Finanze, il Governo porterà su quanto esposto la più viva attenzione ».

Riportiamo il testo integrale della suddetta relazione stante l'importanza dei temi trattati e l'interesse che la materia suscita per tutti i colleghi:

### Osservazioni e proposte dell'Ordine Forense per la riforma tributaria

1. L'opposizione di fondo dei professionisti, in generale, ai principi ispiratori della riforma tributaria rifletteva in primo luogo il loro assoggettamento all'*imposta patrimoniale*.

Questa, nel testo definitivo della legge-delega, ha preso la denominazione di imposta locale sul reddito e si è avuto cura di togliere da essa ogni riferimento alla originaria sua concezione di imposta patrimoniale, gravandone anche i piccoli operatori economici e gli artigiani. È rimasta, però, la ingiustizia fondamentale della discriminazione dei professionisti e lavoratori autonomi in genere, rispetto ai lavoratori subordinati, non giustificata né da ragioni di carattere socio-economico né di tecnica fiscale.

Mentre i lavoratori subordinati, anche quelli al vertice della gerarchia con redditi notevolmente elevati, sono stati scaricati dalla soppressa imposta di famiglia e hanno il vantaggio di essere totalmente esenti dall'ILOR, sostitutiva dell'imposta soppressa, i professionisti e i lavoratori autonomi sono soggetti all'una e all'altra imposizione.

Questa situazione suscita gravi aspetti di illegittimità costituzionale.

2. L'altra opposizione concerneva l'assoggettamento dei professionisti alla tenuta di scritture contabili.

L'art. 2 n. 18 della legge ha previsto nei loro riguardi « particolari semplificazioni ». Si insiste perché le scritturazioni siano *ridotte al minimo possibile*, tenendo presente la inconciliabilità della tenuta dei libri con l'esercizio della professione forense, che non è attività imprenditoriale.

Occorre, altresì, nella regolamentazione di queste scritturazioni, salvaguardare il *segreto professionale*. L'art. 10 n. 4 prevede « il perfezionamento del

sistema di accertamento in base alla contabilità e il rafforzamento delle inerenti garanzie, *nel rispetto del segreto professionale* ». Durante le accese polemiche fra i professionisti e l'On. Preti, Ministro delle Finanze, quest'ultimo in ripetute pubbliche dichiarazioni disse che i professionisti agitavano a torto lo spauracchio della violazione del segreto professionale, perché mai il Fisco avrebbe potuto rovistare nelle carte degli studi professionali. Ma a smentire queste assicurazioni è venuto lo schema di decreto delegato per l'imposta sul valore aggiunto, il quale all'art. 54 prevede che l'Ufficio « ai fini dell'accertamento » può, fra l'altro, non solo disporre « l'ispezione... delle scritture, dei libri, dei registri e dei documenti che il contribuente ha l'obbligo di tenere e conservare », ma anche « l'accesso... nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali per procedere ad ogni rilevazione che ritenga utile ai fini dell'accertamento degli imponibili e delle violazioni », estendendo quest'ultimo potere anche ai « locali destinati all'esercizio di arti e professioni » dietro semplice « autorizzazione del Pretore ».

Questa norma, che fra l'altro attribuisce al Pretore un potere di autorizzazione, ignorando la funzione che potrebbe svolgere l'Ordine professionale, non risponde alla prescrizione del citato art. 10 n. 4 della legge-delega e ferisce l'essenza della professione forense, la quale riposa su due cardini: la fiducia del cliente e la responsabilità del professionista.

*Si tratta di un rapporto personale che non ammette interferenze e che diviene praticamente impossibile se il cliente pensa che quanto confida al professionista possa formare oggetto di indagine da parte dell'autorità quale che essa sia. Alla base della fiducia verso il professionista c'è non solo la capacità professionale ma anche, se non meno, il segreto: segreto che per la corrispondenza e le comunicazioni è immediatamente tutelato come inviolabile nell'art. 15 Cost. (ed i rapporti tra cliente e professionista si svolgono in gran parte per corrispondenza). Il segreto deve egualmente essere tutelato per quel che attiene all'esercizio effettivo dei diritti inviolabili dell'uomo: si pensi al diritto e alla difesa giudiziaria nei rapporti con l'avvocato (artt. 2, 3 e 24 2° comma Cost.).*

Pertanto, nel rispetto delle direttive imposte dalla legge e dei principi costituzionali ora ricordati, occorre:

- 1) consentire l'anonimato delle scritture contabili semplificate;
- 2) eliminare il potere di ispezione negli studi professionali e nelle carte che il professionista vi custodisce;
- 3) sia agli effetti dell'imposta personale sul reddito, sia agli effetti dell'ILOR e dall'I.V.A. le norme delegate dovrebbero prevedere:
  - a) la intassabilità delle prestazioni professionali gratuite rigorosamente dimostrate;
  - b) l'esclusione dal reddito imponibile delle prestazioni per le quali il professionista non abbia potuto incassare il relativo compenso, o lo sgravio delle imposte per tali prestazioni;
  - c) la detrazione, nella determinazione del reddito imponibile, di una quota dei proventi da considerare come spesa generale « di rappresentanza » per la produzione del reddito stesso;

d) la detrazione, nella determinazione del reddito imponibile, di una quota da considerare come accantonamento per fini di previdenza e assistenza, integrativa o sostitutiva di quella obbligatoria.

4. Lo schema di decreto delegato per l'imposta di bollo, in contrasto con l'art. 7 n. 7 della legge delega, il quale prescrive « la revisione delle imposte « e tasse afferenti i procedimenti civili, penali e amministrativi per raggiungere « il fine di rendere più spediti i procedimenti, anche con la possibilità di eliminare le imposte di bollo su atti e documenti e di sostituirle con una imposta « una tantum; eliminare ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire « in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi », a) mantiene fermi tutti gli impedimenti fiscali attualmente esistenti al diritto del cittadino di agire in giudizio; b) non elimina ma conferma « le imposte di bollo su atti e documenti » elevandone l'ammontare alla cifra unica di 500 lire quale che sia l'Autorità adita; c) dispone l'aumento della carta bollata per uso giudiziario a 500 lire; d) aumenta la tassa da corrispondersi all'atto della iscrizione a ruolo.

Ciò contraddice anche alle dichiarazioni programmatiche costantemente fatte nel senso che deve essere evitato ogni aumento del costo della giustizia. All'aumento che sarà determinato dall'assoggettamento anche dei professionisti all'I.V.A. si aggiungono gli aumenti dell'imposta di bollo.

Si chiede la revisione del decreto delegato, per ciò che riguarda gli atti giudiziari, in conformità delle direttive sopra ricordate.

5. Lo schema di decreto delegato per il contenzioso tributario, disciplinando la composizione delle Commissioni di primo e secondo grado, riserva la designazione dei membri, per una metà, all'Amministrazione finanziaria, parte in causa, e, per l'altra metà, agli enti locali compartecipi in varia misura al gettito degli istituendi tributi e perciò interessati all'esito delle controversie. Con ciò il sistema della scelta dei membri, attribuita all'Autorità giudiziaria ordinaria, ma da effettuarsi esclusivamente fra persone designate dalle parti interessate, risulta in contrasto con il principio costituzionale concernente l'indipendenza dei giudici e con il principio stabilito dall'art. 10 n. 14 della legge-delega di una revisione delle commissioni tributarie indirizzata « al fine di assicurare l'autonomia e l'indipendenza » di esse, « in modo da garantire l'imparziale applicazione della legge ».

6. Si ribadisce, infine, la richiesta di chiamare esponenti, quanto meno, dell'Ordine forense, se non di tutti gli Ordini professionali, a collaborare nei lavori per la preparazione dei decreti delegati.

7. I decreti delegati dovrebbero prendere in considerazione il fenomeno sempre crescente degli studi professionali collegiali, attualmente disciplinati dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815 che, per essi, prevede soltanto una sorta di associazione (con esclusione financo della « società semplice »).

Si dovrebbe prevedere che tali associazioni sono a tutti gli effetti assimilate alle società semplici.

Roma, 31 marzo 1972.

È copia conforme all'originale consegnata  
al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Roma, 24 aprile 1972.

# CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA

Roma, 31 marzo 1972

## AVVISO

OGGETTO: *Assistenza sanitaria forense*

Con il 1° aprile 1972 l'assistenza sanitaria forense viene erogata dall'Enpdedp nelle due forme seguenti:

GRUPPO A): *Assistenza integrale*, costituita da tutte le prestazioni erogate dall'Enpdedp ai propri iscritti di legge.

GRUPPO B): *Assistenza parziale*, limitata alle sole prestazioni per i casi di ricovero, gli accertamenti diagnostici e di laboratorio, la terapia fisica e contributi per ricoveri particolari a lunga degenza presso Istituti specializzati.

In prima applicazione, l'opzione per l'una o l'altra delle due forme assicurative può essere esercitata esclusivamente entro il 15 maggio 1972, e il rinnovo della stessa per gli anni successivi deve essere effettuato tassativamente entro il 30 novembre di ciascun anno. In ogni caso, l'opzione sarà vincolativa fino al termine del periodo di vigenza della convenzione con l'Enpdedp.

Coloro che non avranno aderito all'assistenza sanitaria integrale entro il termine suddetto saranno considerati optanti per l'assistenza sanitaria parziale - gruppo B) - e potranno effettuare la loro scelta esclusivamente per l'anno successivo.

L'adesione all'assistenza sanitaria integrale viene espressa mediante versamento sul bollettino di conto corrente postale n. 1/2799, intestato alla Cassa Nazionale Avvocati, del solo contributo aggiuntivo, come di seguito indicato:

— anno 1972:

— contributo da corrispondersi obbligatoriamente tramite i ruoli esattoriali . . . . . L. 75.000

— differenza effettivamente dovuta del contributo per le prestazioni integrative ad adesione volontaria — corrispondente ai 9/12 (1° aprile - 31 dicembre 1972) di L. 90.000 stabilite per l'anno 1972 — da versarsi tramite c/c postale da coloro che aderiscono all'assistenza integrale . . . . . L. 67.500

Contributo totale effettivamente risultante per l'anno 1972 . . . . . L. 142.500

— anni successivi al 1972:

— contributo da corrisondersi obbligatoriamente tramite i ruoli esattoriali . . . . . L. 75.000

— differenza del contributo, salvo modifiche, per le prestazioni integrative ad adesione volontaria da versarsi, entro il 30 novembre di ciascun anno, tramite c/c postale, da coloro che aderiscono all'assistenza integrale . . . . . L. 90.000

Contributo totale, salvo eventuali modifiche . . . . . L. 165.000

Presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine è in visione copia della convenzione stipulata dalla Cassa Nazionale Avvocati con l'Enpdedp e il prontuario delle norme e delle modalità richieste per usufruire delle relative prestazioni.

## CRONACA FORENSE

### RAPPORTI FRA CONSIGLI FORENSI DELLA REGIONE

Avvenute le elezioni dei nuovi Consigli per il biennio 1972-73, sono già ripresi i contatti fra i Presidenti dei Consigli forensi del nostro Distretto (che corrisponde, come noto, al territorio della regione Emilia-Romagna). Come primo obiettivo, vista l'utilità di analoghi incontri svoltisi negli anni precedenti, è stato deciso di varare un « regolamento » che renda più organici e fattivi questi contatti fra rappresentanti dei Consigli: ci si avvia forse (e l'esperienza potrà servire anche in sede di riforma dell'ordinamento professionale) alla costituzione di un organismo regionale che consentirà di attuare anche nel nostro settore l'istituto della Regione, divenuto oramai realtà operante nel nostro Paese.

Fra gli argomenti trattati nel primo incontro di quest'anno, e che formeranno oggetto di successive elaborazioni, meritano essere segnalati i seguenti:

- esame della proposta istituzione di un Centro di studi giuridici della Regione Emilia-Romagna (trattasi di un progetto elaborato dalla stessa Regione, e del quale riferiremo più dettagliatamente in altra occasione);
- opportunità di collaborare con i competenti uffici della Regione per una sempre più attenta elaborazione, sotto il profilo del tecnicismo giuridico, dei provvedimenti legislativi regionali;
- proposta di curare la raccolta di una *giurisprudenza* disciplinare regionale;
- elaborazione di un regolamento elettorale per i Consigli Forensi; abolizione di alcune piccole preture esistenti nella Regione; inserimento, nella nuova legge professionale, dell'istituto dell'albo chiuso»; prossimo convegno sui Tribunali amministrativi regionali.

### ESAMI DA PROCURATORE LEGALE

Le prove scritte dei prossimi esami da procuratore legale nel nostro Distretto avranno luogo — come di consueto nella sede dell'Istituto

universitario di Ingegneria di Bologna — nei giorni 29 e 30 maggio 1972.

La Commissione esaminatrice è risultata così composta:

*componenti effettivi:*

Dott. GIUSEPPE IUZZOLINO - presidente

Dott. ERNESTO DARDANI

Prof. MARIO VELLANI

Avv. VINCENZO COLLINA

Avv. ANTONIO TEBANO

*componenti supplenti:*

Dott. ERNESTO TILOCCA

Dott. MARIO LUCHETTI

Prof. GIORGIO BERNINI

Avv. FRANCESCO PAOLUCCI

Avv. PIETRO RUGGIERI

## DIFESE D'UFFICIO E P.M. IN PRETURA

Il Consigliere dirigente le sezioni penali della Pretura di Bologna ha segnalato al Consiglio il nominativo di alcuni colleghi che, nominati o come rappresentanti dell'ufficio di P.M. o come difensori d'ufficio per apposite udienze nelle varie sezioni penali della Pretura, non si sono presentati in udienza né hanno preannunciato eventuali loro impedimenti, costringendo così i vari magistrati a provvedere estemporaneamente, con notevoli perdite di tempo e con parecchie difficoltà per il reperimento all'ultimo momento.

Alcuni di questi colleghi, dopo essere stati invitati dal Consiglio a spiegare le ragioni del loro assenteismo, sono stati cancellati dall'apposita lista che anni addietro, a richiesta della Pretura, il Consiglio stesso aveva predisposto dopo apposito interpellato di tutti gli iscritti.

Ricordiamo ai colleghi interessati che tutto ciò è facilmente evitabile solo che coloro i quali, nominati per uno od altro incarico, non vi si possano dedicare per altri loro impegni, abbiano la cura (e la cortesia!) di darne tempestiva comunicazione al magistrato d'udienza.

## CITAZIONI IN PRETURA PENALE AD ORARIO « DIFFERENZIATO »

Il Dott. Vittorio De Cesare, della seconda sezione penale della Pretura di Bologna, ha finalmente attuato una iniziativa semplicissima e

comodissima, che sembra una rivoluzione (se si considera che l'ormai cristallizzata prassi nazionale formatasi al riguardo ha quasi un carattere di intangibile sacralità), e che è invece null'altro che un atto di intelligenza (o forse, il che è ancora più apprezzabile, di solo buonsenso) e di modestia: predispone per ciascuna sua udienza penale gruppi di procedimenti, per i quali fissa la citazione delle parti e dei difensori ad orari diversi (ad esempio: cinque o sei per le ore 9, quattro o cinque per le 10, tre o quattro per le 11).

Abbiamo iniziato questa notizia con un « finalmente »: da quanto tempo, infatti, gli avvocati chiedevano questa piccola innovazione? È davvero tanto difficile estenderla a tutti gli uffici giudiziari penali del Paese (ovviamente, salvi i rarissimi casi in cui per una stessa udienza viene fissato un solo procedimento, la cui complessità non consente di inserirlo nelle consuete udienze dai ruoli numericamente ricchissimi)?

Non lo abbiamo chiesto, non lo chiediamo per un nostro egoismo, anche se è vero che siamo quotidianamente i veri sacrificati dalla prassi della convocazione « per le ore 9 », quando è aprioristicamente e lapalissianamente scontato che dieci od anche venti procedimenti fissati per le ore 9 vogliono che uno solo sia trattato a quest'ora e che tutti gli altri si dipanino nelle ore successive. La folla delle ore 9 è fatta anche di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, chiamati a confermare i loro rapporti, è fatta di imputati (che sono imputati, sì, ma non per questo da considerarsi privati di quel minimo di riguardo che ad un cittadino devono anche gli organi dello Stato) è fatta di testimoni (i quali hanno l'obbligo, sì, di comparire, ma non di essere puntuali alle ore 9, con la preannunciata sanzione personale ed economica per l'ipotesi di mancata presenza, per poi essere chiamati a rendere il loro ufficio alle ore 13,30); è insomma una folla di cittadini, non di sudditi.

È vero peraltro che con il sistema dell'orario « differenziato » vi è una persona, il Pretore (o più di una, se l'iniziativa venisse seguita dai giudici collegiali), il quale corre il rischio di perdere qualche minuto, nel caso cioè in cui, avendo fissato tre processi per le ore 9, si trovasse a doverli rinviare tutti e tre: non potrebbe iniziare gli altri, fissati per le 10, se non, appunto, alle 10. Ma a prescindere dal fatto che dovrebbe essere piuttosto eccezionale l'ipotesi di un rinvio di tutti i procedimenti fissati per la stessa ora; a prescindere dal fatto che eventuali anticipazioni di chiamata della causa si potrebbero verificare tutte le volte in cui sono già presenti in aule gli interessati; anche se tutto ciò non si verificasse, si determinerebbe il solo disagio dell'attesa da parte di una sola persona, rispetto a quello della « folla » della quale abbiamo detto.

Un disagio, ci permettiamo affermare, non insopportabile: così almeno

appare a chi comincia a considerare il magistrato come un ministro dell'apparato giudiziario dello Stato (*ministro* in senso etimologico, ovviamente), e non un rappresentante del potere dello Stato, fattosi... potere di « quella » persona.

Ringraziamo sentitamente il Dott. De Cesare per la sua iniziativa. Egli ci comprenderà se insistiamo a dire che non lo ringraziamo soltanto a nome degli avvocati, ma soprattutto a nome di quei cittadini che tanto malamente vengono comunemente indicati con la formula « utenti della giustizia ».

(a. m.)

## NUOVE NORME DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Nel caso fosse sfuggito all'attenzione di qualche nostro collega, ricordiamo che per effetto della legge 17 febbraio 1971 n. 91 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 27 marzo 1971), gli artt. 40, 41, 42, 43, della « legge professionale » (R.D.L. 27-11-1933 n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22-1-1934 n. 36) sono stati sostituiti dalle seguenti nuove disposizioni:

ART. 40. — « Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono:

1) l'avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi, ed è dato con lettera del Presidente del Consiglio dell'ordine;

2) la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;

3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto è stabilito nell'art. 43;

4) la cancellazione dall'albo;

5) la radiazione dall'albo ».

ART. 41. — « La radiazione è pronunciata contro l'avvocato o il procuratore che abbia comunque, con la sua condotta, compromesso la propria reputazione e la dignità della classe forense ».

ART. 42. — « Importano di diritto la radiazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori:

a) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione di avvocato o di procuratore;

b) la condanna per uno dei reati preveduti negli articoli 372, 373, 374, 377, 380 e 381 del codice penale.

Importano di diritto la cancellazione dagli albi:

a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione di avvocato o di procuratore;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'art. 222, comma secondo, del codice penale;

c) l'assegnazione ad una colonia agricola od a una casa di lavoro.

I provvedimenti preveduti nel presente articolo sono adottati dal Consiglio dell'Ordine, sentito il professionista ».

ART. 43. — « Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione preveduti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

a) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, il ricovero in una casa di cura o di custodia, l'applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive prevedute nell'art. 215 del codice penale, comma terzo, numeri 1), 2) e 3);

b) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza, ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.

La sospensione è dichiarata dal Consiglio dell'Ordine, sentito il professionista.

Il Consiglio può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione dell'avvocato o del procuratore sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni.

Nei casi preveduti nel presente articolo la durata della sospensione non è assoggettata al limite stabilito nell'art. 40 n. 3 ».

## VARIAZIONE DEGLI ALBI

(dal 1° novembre 1971 al 30 aprile 1972)

### *Iscrizione albo avvocati e procuratori*

Avv. GIANCARLO BELLEI  
Avv. ENRICO COSTAGLI  
Avv. ENRICO MAZZITELLI  
Avv. GIOVANNI TONELLI  
Avv. ENZO VERONESI

### *Iscrizione albo avvocati*

Avv. PAOLO AMIGONI  
Avv. ANGELO DOTTA

### *Iscrizione albo procuratori*

Dr. Proc. FABIO MASSIMO ADDARII  
Dr. Proc. PIERGIOVANNI ALLEVA  
Dr. Proc. ANTONIO BARAVELLI  
Dr. Proc. GIUSEPPINA BENNI  
Dr. Proc. ANDREA BERTOZZI  
Dr. Proc. VITTORIO BONI  
Dr. Proc. ALESSANDRO BROCCOLI  
Dr. Proc. MARCO CARLESSO  
Dr. Proc. PAOLO FELICE CENSONI  
Dr. Proc. CARLO CHIOCCHINI  
Dr. Proc. PIERLUIGI FERRARI TRECATE  
Dr. Proc. CESARE FINI  
Dr. Proc. IVAN GARDINI  
Dr. Proc. GIUSEPPE GERMANO  
Dr. Proc. MASSIMO JASONNI  
Dr. Proc. GIUSEPPE LAZZARI  
Dr. Proc. ANTONIO MAZZANTI  
Dr. Proc. BRUNO MICOLANO  
Dr. Proc. GIUSEPPE MONTANARI  
Dr. Proc. ERMES MONTANI  
Dr. Proc. ELENA POGGI  
Dr. Proc. LILIANA RACCA  
Dr. Proc. LUCIO SOLAZZI  
Dr. Proc. ANDREA SANDONATI  
Dr. Proc. FRANCO SILVANI  
Dr. Proc. LUISA SIMONI  
Dr. Proc. FILIPPO SGUBBI  
Dr. Proc. MARIA VIRGILIO

*Iscrizione Registro praticanti procuratori con patrocinio*

Dr. FRANCO ANTINUCCI  
Dr. DANIELE BONVICINI  
Dr. GIANARTURO BORSARI  
Dr. CARLO CATTANI  
Dr. VALERIO DE FAZIO  
Dr. ALBERTO FABBRI  
Dr. MICHELE FALDELLA  
Dr. ANTONIO FASANO  
Dr. MICHELE FONTANA  
Dr. GIUSEPPE GASPARDINI  
Dr. PIERGIULIO GIORDANI  
Dr. GIULIANO LABOMBARDA  
Dr. ANTONIO LUPO  
Dr. PIERANTONIO MARESCHI  
Dr. FLAVIA MASÈ DARI  
Dr. MAURO MONTI  
Dr. ANTONIO MORELLO  
Dr. VINCENZO MUSCARELLA  
Dr. CLAUDIO PICCAGLIA  
Dr. DANIELA REGAZZONI  
Dr. STEFANIA SCARPONI

*Iscrizione Registro praticanti procuratori*

Dr. PAOLO ADANI  
Dr. ESTERIANA BONAVENTURA  
Dr. LUIGI DANIELI  
Dr. ALESSANDRO DE GENNARO  
Dr. PIERA FILIPPI  
Dr. GIUSEPPINA GODANO  
Dr. ARTURO MALAGUTI  
Dr. ERMANNO MANTOVANI  
Dr. GIANCARLO MASETTI-CALZOLARI  
Dr. ANTONIO MAVILLA  
Dr. CARLA OSPAN  
Dr. STEFANIA PATRIOSI  
Dr. LEONARDO PETIX  
Dr. MARIA PICCHI  
Dr. SILVANO PICCOROSI  
Dr. ELIO PIZZUTO  
Dr. GIULIANO RICCIONI

Dr. FRANCESCO SALOMONE  
Dr. GIOVANNI SAPORI-LAZZARI  
Dr. ALDO SCOLA  
Dr. ANTONIO SERENA MONGHINI  
Dr. VITTORIO TOFFANETTI  
Dr. MARIA GRAZIA TUFARIELLO  
Dr. GIORGIO TUGNOLI

*Autorizzazione al patrocinio avanti le Preture*

Dr. ANDREA BERNARDI  
Dr. PAOLA CAPPELLINI  
Dr. PAOLO PAGAN  
Dr. VINCENZO TUFARIELLO

*Cancellazioni*

Dr. PAOLO BENASSI (per rinunzia volontaria)  
Avv. GIUSEPPE CICOGNANI (per decesso)  
Avv. FRANCESCO LORIGA (per decesso)  
Dr. MARIO PANTANO (per rinunzia volontaria)  
Avv. ANGELO MASI (per decesso)  
Dr. MARIA TERESA SORZIA (per rinunzia volontaria)  
Dr. MASSIMO STEGANO (per rinunzia volontaria)

**CURATELE FALLIMENTARI**

(dal 5 novembre 1971 al 5 marzo 1972)

- BRUSOLI GUGLIELMO - titolare esercizio « Bar del Corso » - sentenza 3 novembre 1971 - G. D. dr. Chillemi - Curatore *avv. Giacomo Gargano*.
- Soc. di fatto DEGLI ANGELI PRIMO - commercio elettrodomestici - sentenza 29 ottobre 1971 - G. D. dr. Chillemi - Curatore *dott. proc. Francesco Gaspardini*.
- S.r.l. CESARI & C. - commercio merceria, maglieria, tessuti ed affini - sentenza 16 novembre 1971 - G. D. dr. Chillemi - Curatore *avv. Aldo Formica*.
- FIORENZA ADOLFO - « Magazzini del Popolo » commercio ingrosso tessuti - sentenza 29 novembre 1971 - G. D. Chillemi - Curatore *avv. Italo Malvasi*.
- VINCENZI TEODOLINDA - « Borsettificio Teodolinda » borse, valigie, ecc. sentenza 29 novembre 1971 - G. D. Dr. Chillemi Curatore *avv. Giovanni Turroni*.
- S.p.A. FINANZIAMENTI DIVERSI in persona del presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Pasquale - sentenza 11 dicembre 1971 - G. D. Dr. Mirone - Curatore *avv. Gaetano Castellano*.
- Soc. di fatto tra il già fallito MORINI GIAN PAOLO & MORINI IVANO già esercente il bar ristorante « La Terrazza » - sentenza 6 dicembre 1971 - G. D. Dr. Chillemi - Curatore *avv. Egidio Vincenzo Nisticò*.

- Soc. di fatto tra il già fallito MORINI GIAN PAOLO & MATTEI MIRELLA già esercente il bar pasticceria « La Tartalletta » - sentenza 6 dicembre 1971 - G. D. Dr. Chillemi - Curatore *avv. Egidio Vincenzo Nisticò*.
- STANZANI VINCENZO titolare ditta individuale « Calcestruzzi Pianoro » produzione e fornitura ai cantieri di calcestruzzo - sentenza 6 dicembre 1971 - G. D. Dr. D'Apote - Curatore *avv. Angelo Stagni*.
- BARONI FRANCA in STASSI titolare esercizio bar - sentenza 5 gennaio 1972 - G. D. Dr. D'Apote - Curatore *avv. Giuseppe Gianpaolo*.
- S.p.A. Società Agricola Italo Svizzera PRATI VERDI esercente industria zootecnica ed agraria - sentenza 28 dicembre 1971 - G. D. Mirone - Curatore *avv. Umberto Scota*.
- Soc. di fatto FRATELLI VIGNALI esercente panificio e pastificio - sentenza 29 dicembre 1971 - G. D. Dr. Chillemi - Curatore *Dr. Proc. Battista Vittorio Destito*.
- BASSI ing. GUIDO titolare Ditta « Bassi ing. Guido » costruzioni civili e industriali - sentenza 18 gennaio 1972 - G. D. Dr. D'Apote - Curatore *avv. Giovanni Lenzi*.
- STANZANI MARIO titolare negozio generi alimentari - sentenza 18 gennaio 1972 - G. D. Dr. Chillemi - Curatore *avv. Milena Cocchi*.
- BONGIOVANNI LAURO titolare albergo Chalet delle Rose - e di negozio apparecchi musicali - sentenza 8 febbraio 1972 - G. D. Dr. Chillemi - Curatore *avv. Giorgio Musso*.
- S.a.s. BALLOTTA BRUNO & C. commercio ricambi autocarri - sentenza 24 febbraio 1972 - G. D. Dr. Mirone - Curatore *Avv. Enrico Califano*.
- S.r.l. D.L.M. CINEMATOGRAFICA produzione cinematografica e televisiva - sentenza 16 febbraio 1972 - G. D. Dr. Vannini - Curatore *avv. Giorgio Musso*.
- S.p.A. IMMOBILIARE GIACINTO acquisto e permuta terreni e fabbricati gestione Hotel Ariston Ravasso in Firenze - sentenza 22 febbraio 1972 - G. D. Dr. Mirone - Curatore *avv. Enrico Califano*.
- PICHIRALLO VINCENZA titolare ditta « Modabella » maglieria - sentenza 21 febbraio 1982 - G. D. Dr. D'Apote - Curatore *Dr. Proc. Marcello Zamboni*.
- ELLA SOVEDIM esercizio acquisto e permuta terreni e fabbricati - sentenza 2 marzo 1972 - G. D. Dr. Mirone - Curatore *avv. Silvano Sereni*.
- S.p.A. IMMOBILIARE FOSSALTA acquisto e permuta terreni e fabbricati - sentenza 5 febbraio 1972 - G. D. Dr. Mirone - Curatore *avv. Giuseppe Pucci*.
- Soc. di fatto fra MATTIOLI EMILIO e CARINO MARIO titolari società di fatto C.M.B. esercente commercio televisori - sentenza 25 febbraio 1972 - G. D. Dr. D'Apote - Curatore *avv. Silvano Sereni*.
- Società a responsabilità limitata GRAND HOTEL MARE E PINETA costruzione e gestione alberghi Isola d'Elba - sentenza 8 marzo 1972 - G. D. Dr. Mirone - Curatore *avv. Alberto Maffei Alberti*.
- BARIGELLI OLIVIO titolare ditta costruzione macchine fonderia - sentenza 14 marzo 1972 - G. D. Dr. D'Apote - Curatore *avv. Elvio Bencivenni*.